

**DECISIONE (UE) 2019/669 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 4 aprile 2019****che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro, (BCE/2019/9)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) In data 19 aprile 2013 la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione BCE/2013/10 <sup>(1)</sup> che ha stabilito una serie di norme tecniche relative alle serie attuali e future delle banconote in euro e ha chiarito ulteriormente le regole e le procedure relative alle banconote in euro.
- (2) La BCE ha deciso di apportare modifiche alla seconda serie di banconote in euro, nota come serie Europa. La larghezza dei tagli di banconote da 100 e 200 EUR deve essere ridotta.
- (3) In data 4 maggio 2016 il Consiglio direttivo ha deciso di escludere il taglio di banconote da 500 EUR dalla serie Europa.
- (4) Inoltre, l'adesione della Croazia nel 2013 impone di aggiungere l'acronimo della BCE in croato ai tagli di banconote da 50, 100 e 200 EUR della seconda serie di banconote in euro. Questo deve essere aggiunto agli elementi del disegno figurativo che include le lingue ufficiali dell'Unione europea.
- (5) Per motivi di coerenza, la soglia relativa all'obbligo di fornire la documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo quale definito alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> dovrebbe essere innalzata a EUR 10 000. Tale aumento si allineerà con la soglia fissata per i soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a EUR 10 000.
- (6) È necessario chiarire che la sostituzione di banconote danneggiate può aver luogo mediante la sostituzione con banconote di pari valore di qualsivoglia taglio o mediante il bonifico o l'accredito del valore sul conto del richiedente. È opportuno chiarire che la commissione per la sostituzione di banconote autentiche danneggiate da dispositivi antifurto si applica anche quando il richiedente chiede che la banca centrale nazionale (BCN) bonifichi o accrediti il valore delle relative banconote su un conto.
- (7) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2013/10 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La Decisione BCE/2013/10 è modificata come segue:

1. l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le banconote in euro della prima serie comprendono sette tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 500 EUR. Le banconote in euro della seconda serie comprendono sei tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 200 EUR. Le banconote in euro raffigurano il tema «Epoche e stili in Europa» con le seguenti caratteristiche essenziali.

<sup>(1)</sup> Decisione BCE/2013/10 del 19 aprile 2013\* relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GUL 118 del 30.4.2013, pag. 37).

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GUL 141 del 5.6.2015, pag. 73).

